



Ordine Consulenti del Lavoro

Allegato alla delibera n° 317 del 18/11/18



UNIVERSITÀ
DI PISA

ACCORDO PER L'ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI TIROCINO

PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE

DI CONSULENTE DEL LAVORO

(art. 6, comma 4, dPR 7 agosto 2012, n. 1377)

UNIVERSITA' DI PISA

Codice AOO: POL

Num. Prot.: 0005150 / 2019

Data: 10/12/2019

Rep: **Convenzioni**

Num: **84/2019**

Tra

Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa, con sede in Pisa, via Serafini, 3, C.F. 80003670504, in persona del Direttore, Prof. Alessandro Balestrino (d'ora in poi sinteticamente Dipartimento)

e

Consulta dei Consigli provinciali dei consulenti del lavoro della regione Toscana (costituita dai Consigli dell'Ordine di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena), C.F. 94093990482, con sede in Livorno, via Strozzi, 1, in persona del Presidente *pro tempore*, Gloria Cappagli (d'ora in poi sinteticamente Consulta Ordine)

Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di La Spezia, C. F. 80016860118, con sede in Piazzale Kennedy, n. 27, in persona del Presidente *pro tempore* Armando Benvenuti

- vista la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante "Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro";
- visto l'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede: *"La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica."*;
- visto l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, che prevede: *"Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti"*;
- visto il regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, con parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014;
- vista la precedente Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;
- vista la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 23 marzo 2018;



Ordine Consulenti del Lavoro



- tenuto conto che i percorsi formativi dei corsi di Laurea triennali, magistrali o a ciclo unico attivati presso il Dipartimento di Scienze Politiche rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;
- ritenuto che la presente convenzione annulli e sostituisca ogni precedente convenzione concernente i corsi di laurea afferenti il Dipartimento di Scienze Politiche;

convengono quanto segue

Art. 1 - Finalità dell'accordo

1. La presente convenzione è finalizzata ad agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale.

Art. 2 - Impegni delle parti

2. Le parti firmatarie si impegnano a:
 - a) collaborare nella attivazione di un percorso universitario che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l'accesso all'esercizio della professione di consulente del lavoro mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante la frequenza dei corsi di laurea triennale e magistrale;
 - b) regolamentare il tirocinio anticipato secondo le disposizioni seguenti.

Art. 3 - Tipologie dei corsi di studio

1. Per lo svolgimento di sei mesi di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di laurea, l'Università di Pisa, segnatamente il Dipartimento di Scienze Politiche, si impegna ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei percorsi formativi di seguito indicati che soddisfino i contenuti definiti all'art. 4:

- Laurea triennale della classe L-36: Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
- Laurea magistrale della classe LM-63: Scienze delle Pubbliche Amministrazioni

Art. 4 - Contenuto dei corsi di laurea

1. Ai fini dell'ammissione al tirocinio anticipato, il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa garantisce l'acquisizione di 18 Crediti Formativi Universitari (CFU) nell'Area 12 – Scienze giuridiche – e di 12 Crediti Formativi Universitari (CFU), nell'Area 13 – Scienze economiche e statistiche - conseguiti nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari seguenti:
Area 12- Scienze giuridiche



Ordine Consulenti del Lavoro



- IUS/01 – Diritto Privato;
 - IUS/04 – Diritto Commerciale;
 - IUS/07 – Diritto del Lavoro;
 - IUS/10 – Diritto Amministrativo;
 - IUS/12 – Diritto Tributario;
 - IUS/14 – Diritto dell’Unione Europea.
- Area 13 – Scienze economiche e statistiche
- SECS-P/01 – Economia Politica;
 - SECS-P/07 – Economia Aziendale;
 - SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese;
 - SECS-P/10 – Organizzazione aziendale.

Art. 5 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi della laurea triennale o magistrale

1. Gli studenti iscritti all’ultimo anno dei corsi di laurea di cui all’art. 3 che abbiano acquisito, rispettivamente, almeno 90 CFU per gli iscritti ai corsi di laurea triennale e almeno 60 CFU per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare al Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, per il successivo inoltro al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro firmatario della presente convenzione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. L’individuazione dello studio professionale presso cui accogliere il tirocinante resta nella competenza dei Consigli provinciali dell’Ordine firmatari secondo quanto previsto dal successivo art. 7.
2. Per poter essere ammessi al predetto periodo di tirocinio ed essere iscritti al Registro dei Praticanti, gli studenti dovranno inoltre avere superato con profitto almeno due esami di area giuridica tra Diritto del lavoro, Diritto Amministrativo e Diritto dell’Unione europea ed almeno un esame di area economico-statistica tra Economia Politica e Organizzazione aziendale, in quanto caratterizzanti per i singoli corsi di laurea e ritenuti presupposto fondamentale per il proficuo svolgimento del praticantato.
3. L’iscrizione al registro Praticanti per lo svolgimento dello speciale tirocinio è gratuita. Qualora al conseguimento del titolo accademico il laureato confermi la volontà di completare il tirocinio per gli ulteriori 12 mesi, saranno integralmente dovute le quote di iscrizione e permanenza nel predetto registro sino al compimento della pratica ed al rilascio del relativo certificato.

Art. 6 - Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nel corso di laurea triennale o magistrale

1. Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all’art. 2, contemporaneamente alla partecipazione alle lezioni universitarie, valorizzando il potenziale formativo dell’alternanza, svolgeranno un periodo di pratica della durata di mesi 6 presso lo studio professionale di un Consulente del lavoro, individuato dal



Ordine Consulenti del Lavoro



- Consiglio Provinciale dell'Ordine firmatario della presente convenzione, regolarmente iscritto all'Albo da almeno 5 anni e in regola con la formazione continua obbligatoria.
2. Tra il professionista ospitante e il tirocinante-studente verrà sottoscritto un progetto formativo comprovante il percorso e le modalità di svolgimento dello stesso. Nell'arco di durata del tirocinio di cui alla presente convenzione, lo studente ha l'obbligo di almeno 300 ore di presenza nello Studio del professionista, ivi compresa la partecipazione gratuita ad eventi formativi organizzati dal Consiglio dell'Ordine di riferimento e/o la partecipazione a particolari attività professionali che dovessero svolgersi in luoghi diversi dallo Studio Professionale.
 3. La presenza del tirocinante presso lo studio professionale del consulente del lavoro deve essere garantita con modalità e tempi compatibili con la frequenza delle lezioni ed il regolare avanzamento degli studi universitari.
 4. La programmazione, valutazione e verifica sull'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio secondo quanto previsto dalla presente Convenzione resta di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in cui è iscritto il professionista ospitante che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.
 5. Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università di Pisa, determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.
 6. D'intesa tra l'Ordine, il professionista e il Consiglio di Corso di Studi, possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, sia in considerazione della specializzazione del professionista, sia al fine dell'elaborazione della dissertazione relativa all'esame finale del Corso di Laurea.
 7. Il proficuo e integrale svolgimento del tirocinio in oggetto comporta l'attribuzione di 12 CFU, di cui 6 CFU da tirocinio curriculare e 6 CFU da attività a libera scelta, a valere sui Corsi di cui all'art.3.

Art. 7 - Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili

1. Il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa, i Consigli Provinciali componenti la Consulta e il Consiglio provinciale di La Spezia, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi individuati ai sensi dell'art. 8, entro il mese di gennaio di ciascun anno, concordano il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato per l'anno corrente, in relazione al numero di studi professionali che, di volta in volta, si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti. In sede di prima applicazione della presente convenzione, il predetto termine scade nei 30 giorni successivi alla data di sottoscrizione della convenzione stessa.
2. Entro i medesimi termini di cui al par. 1, il referente per l'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali e procede ad effettuarne comunicazione alla Consulta che provvede a darne comunicazione al referente organizzativo del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa.



Art. 8 - Referenti organizzativi

1. Il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa, i Consigli Provinciali componenti la Consulta Toscana dell'Ordine e il Consiglio Provinciale di La Spezia nominano ciascuno un referente organizzativo per l'attivazione dei tirocini.
2. I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo, anche attraverso il Career service dell'Università di Pisa.
3. I referenti organizzativi, nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 7, comma 1, in accordo tra loro, assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio.
4. Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti.
5. Durante lo svolgimento del periodo di tirocinio è opportuno inserire momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Art. 9 - Collaborazione didattica

1. L'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate nel periodo di svolgimento del tirocinio.
2. Il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa si impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore e di altre iniziative specifiche di orientamento, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro, anche con il coinvolgimento del Career service dell'Università di Pisa.
3. I corsi di laurea oggetto della presente convenzione attivati dal Dipartimento riporteranno negli obiettivi formativi specifici le condizioni per l'accesso alla Professione di Consulente del Lavoro.
4. Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o copresenza nell'organizzazione di corsi e seminari professionalizzanti per gli studenti/tirocinanti, con la partecipazione di Consulenti del Lavoro individuati dalla Consulta in collaborazione con i singoli Consigli Provinciali.
5. Nei corsi di cui al par. 4 dovranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.

Art. 10 - Obblighi ed impegni delle parti

1. Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e di cui all'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012,



Ordine Consulenti del Lavoro



- n. 148, che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.
2. Il tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, che desidera dare corso al periodo di tirocinio con le modalità di cui all'art. 2, deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014, e sue successive eventuali modifiche. Il semestre anticipato di tirocinio professionale avrà decorrenza dalla data di iscrizione al registro dei praticanti.
 3. Il tirocinante/studente deve, inoltre, rispettare la disciplina prevista nel sopra citato regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro.

**Art. 11 - Validità del tirocinio
conseguito con le modalità di cui all'art. 2**

1. Il periodo di tirocinio conseguito ai sensi della presente convenzione ha validità per un tempo massimo di nove mesi successivi alla conclusione della durata legale del corso di studi nell'ambito del quale è stato attivato. La decorrenza di tale periodo senza che sia stato conseguito il titolo di studio previsto dal percorso universitario, determina l'inefficacia del tirocinio previamente svolto.

Art. 12 - Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione, redatta in conformità con la Convenzione quadro sottoscritta in data 23 marzo 2018 dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il M.I.U.R. ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione, ha durata quinquennale ed è rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le parti per ugual periodo, salvo recesso da attuarsi con preavviso di mesi sei, ferma restando la vigenza della normativa di riferimento.
2. Il recesso, in ogni caso, non pregiudica la persistente applicazione della presente Convenzione ai tirocini per i quali la domanda di ammissione di cui all'art. 5 sia stata presentata all'Ordine di riferimento in data anteriore al giorno in cui diviene efficace il recesso stesso.
3. Le parti si riservano di estendere la presente convenzione ampliando le tipologie di corsi di studio di cui all'art. 3 tramite uno scambio di lettere tra i soggetti firmatari.

Pisa, lì

Dipartimento di Scienze politiche
Il Direttore
Prof. Alessandro Balestrino





Ordine Consulenti del Lavoro



UNIVERSITÀ
DI PISA

Consulta dei Consigli provinciali della Toscana

Il Presidente

Gloria Cappagli

Consiglio Provinciale Ordine Consulenti del Lavoro di La Spezia

Il Presidente

Armando Benvenuti

per delega